

(N. 824)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1954 (V. Stampato N. 1096)

presentato dal Ministro del Tesoro
(GAVA)

di concerto col Ministro del Bilancio
(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 NOVEMBRE 1954

Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti,
destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano altresì :

1) per l'esercizio finanziario 1952-53, alle disponibilità dell'esercizio 1950-51 destinate

alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti non perfezionati entro il termine di utilizzo stabilito dalla legge 30 agosto 1951, n. 941;

2) per l'esercizio finanziario 1953-54, alle disponibilità degli esercizi 1950-51 e 1951-52 poste a fronte degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1953;

3) per l'esercizio finanziario 1954-55, alle disponibilità destinate negli esercizi dal 1950-1951 al 1952-53 alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1954.

Art. 3.

La legge 13 marzo 1953, n. 151, è abrogata.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI